

DEL - 272 - 2023

OGGETTO: Adozione Variante alle n.t.a. del Piano Particolareggiato per i Centri Storici di Chioggia, Sottomarina, S. Anna, Cavanella d'Adige e Magnasutti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Chioggia e' dotato del Piano Regolatore Generale approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2149 del 14 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2006;

- il P.P. dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina, S. Anna, Cavanella D'Adige e Magnasutti è stato approvato con D.G.C. n. 15 del 23/01/2020;

- con deliberazione consigliere n.156 del 18/08/2021 è stata approvata la Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";

- il Comune di Chioggia con D.C.C. n. 151 del 18/08/2021 ha adottato la Variante al P.R.G. Vigente per l'istituzione del Re.Cr.Ed. (Registro dei Crediti Edilizi) e relativa disciplina dei crediti edilizi, ai sensi del comma 2^ dell'art.4 della L.R. n.14/2019;

RILEVATO CHE in fase di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Particolareggiato dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina, S. Anna, Cavanella D'Adige e Magnasutti si sono riscontrate alcune esigenze nonché incongruenze tali da rendere opportuno apportare alcune ulteriori modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione di tale Piano;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'adozione di una variante alle NTA del Vigente Piano Particolareggiato dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina, S. Anna, Cavanella D'Adige e Magnasutti ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed il relativo elaborato tecnico, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” del sito web dell’Ente;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L..

DATO ATTO ALTRESÌ che il presente provvedimento è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;
- la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l' assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n.63 del 04.09.2009);
- la Legge Regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia;
- la Variante al P.R.G. Vigente ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n. 14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23aprile 2004, n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio, approvata con D.C.C. n. 156 del 18/08/2021;
- la Variante al P.R.G. Vigente per l’istituzione del Re.Cr.Ed. (Registro dei Crediti Edilizi) e relativa disciplina dei crediti edilizi, ai sensi del comma 2[^] dell’art.4 della L.R. n.14/2019 adottata con D.C.C. n. 151 del 18/08/2021;
- il P.P. dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina, S. Anna, Cavanella D’Adige e Magnasutti approvato con D.G.C. n. 15 del 23/01/2020;
- il punto b) del comma 13 dell’art.5 della Legge 12 luglio 2011, n. 106 ai sensi del quale viene demandato alla Giunta Comunale l’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi conformi allo strumento urbanistico generale comunale;
- il vigente Statuto Comunale;
- il provvedimento sindacale n.41 datato 24 dicembre 2021, con il quale è stato nominato l’ing. Lucio Napetti dirigente del Settore Urbanistica;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’Ente

DELIBERA

DI DARE atto di quanto riportato in premessa;

DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nell' articolo 20, della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 e successive modificazioni la variante urbanistica alle norme tecniche di attuazione del vigente P.P. dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina, S. Anna, Cavanella D'Adige e Magnasutti allegata alla presente come parte integrante e contestuale;

DI DARE ATTO che la presente variante al P.P. è composta da seguenti elaborati:

- Variante alle Norme Tecniche di Attuazione;

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio" del sito web dell'Ente;

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione,

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^ D.Lgs. n. 267/2000 in quanto vi è l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione delle aree in argomento.